

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La vigilanza del MEF e della CONSOB

Relatore: Elisabetta Volpi

Milano, 8 Novembre 2018

***Decreto Legislativo n. 39
27 gennaio 2010***



***Decreto Legislativo n. 135
13 luglio 2016***



***Attuazione della direttiva 2014/56/UE che
modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la
revisione legale dei conti annuali e dei conti
consolidati***

Premessa – MEF e revisione legale

Il decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ha recepito la disciplina comunitaria in tema di revisione legale dei conti contenuta nella Direttiva 43/2006/CE, allineando agli standard europei la normativa nazionale sullo svolgimento dei controlli contabili societari.

Ha introdotto modifiche sostanziali alle regole sulla “revisione contabile”, abrogando alcuni articoli del codice civile ed altre norme contenute in leggi speciali e prevedendo l'istituzione di un Registro unico dei revisori legali, che accorpa l'ex registro tenuto presso il CNDCEC e l'ex albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob.

Sotto un profilo più generale, il decreto legislativo 39/2010 si propone di incrementare la qualità e l'efficacia del controllo legale dei conti, attraverso la previsione di più elevati standard professionali per l'esercizio della revisione legale, del costante aggiornamento delle competenze mediante la formazione continua e del controllo di qualità.

Capo II VIGILANZA - Art. 21 Competenze e poteri del MEF

IL MEF effettua il controllo qualità sui soggetti che **NON** hanno incarichi di revisione legale in enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, nonché in merito a

Abilitazione e iscrizione al registro

Formazione continua

Tenuta del Registro e del registro dei tirocinanti

Rispetto della norma da parte di revisori che non hanno incarichi in enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio

Adozione dei principi di deontologia professionale, principi di controllo interno, principi di revisione

Adozione dei provvedimenti sanzionatori

Capo II VIGILANZA - Art. 21 Competenze e poteri del MEF

Il MEF può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.

Tali enti si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti affidati o delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

Il MEF vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti affidati o delegati da parte degli enti e può indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento

Capo II VIGILANZA - Art. 21 Competenze e poteri del MEF

Nell'esercizio della vigilanza il Ministero dell'economia e delle finanze può

- ✓ richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti
- ✓ eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale

Capo II VIGILANZA - Art. 21 Competenze e poteri del MEF

Nell'esercizio della vigilanza il Ministero dell'economia e delle finanze può

- ✓ richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;
- ✓ acquisire direttamente dal Registro delle imprese, anche con modalità telematiche nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità

Capo II VIGILANZA - Art. 21 Competenze e poteri del MEF

***Lo svolgimento delle funzioni attribuite al MEF
è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro.***

Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il MEF può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter (*sospensione per morosità*)

Con decreto del MEF sono definiti l'entità dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza.

Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio

Capo II VIGILANZA - Art. 21 Competenze e poteri del MEF

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta.

Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

Capo II VIGILANZA - Art. 21-bis - Svolgimento dei controlli della qualità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze

Il MEF svolge i seguenti compiti:

Approva e modifica i
metodi e i programmi di
controllo

Approva e designa i
soggetti incaricati al
controllo qualità

Emana le istruzioni e
raccomandazioni
destinate ai soggetti che
effettueranno i controlli

MEF e revisione legale

Il complesso delle funzioni spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di revisione legale sono esercitate attraverso il

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza,

Ai sensi del regolamento di organizzazione di cui al D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, come recentemente modificato dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.

MEF – provvedimenti attuativi in vigore

Il Ministero definisce la disciplina di dettaglio del decreto legislativo 39/2010 attraverso l'emanazione di diversi provvedimenti attuativi.

Al momento, sono stati emanati i decreti ministeriali di natura regolamentare, riguardanti:

- ✓ l'onorabilità delle persone fisiche e dei componenti degli organi di amministrazione delle società di revisione (art. 2, comma 2, lett. a), e comma 4, lett. a));
- ✓ i titoli di studio e diplomi di laurea (art. 2, comma 2, lett. b));
- ✓ le prove per gli abilitati in altri Stati dell'Unione Europea ed in Paesi terzi (art. 2, comma 3, lett. a) e b));
- ✓ i criteri per la valutazione dell'equivalenza (art. 2, comma 7);
- ✓ il contenuto, le modalità ed i termini di trasmissione delle informazioni e loro aggiornamenti da parte degli iscritti (art. 7, comma 7);
- ✓ la disciplina del tirocinio (art. 3, comma 8);
- ✓ e modalità di iscrizione al registro dei revisori legali (art. 6, comma 1);
- ✓ gestione della sezione dei revisori inattivi (art. 8, comma 2);
- ✓ i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale (art. 13, comma 4

Art. 22 Competenze e poteri della CONSOB

La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali o società di revisione che hanno incarichi di revisione legale **su enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio** al fine di:

Verificare il corretto svolgimento della revisione
in conformità a quanto stabilito dal decreto

e svolge i compiti previsti:

- ✓ dall'art 20 del decreto sul Controllo qualità
- ✓ dall'art. 26 del regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (Controllo della qualità)

Ma chi sono gli enti sottoposti a regime intermedio?

Art. 19 bis Enti sottoposti a Regime Intermedio

Non rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico **quelli diversi da banche, assicurazioni e società quotate**; questi ultimi sono i soli enti che, ai sensi della direttiva 2014/56/UE, devono essere considerati “di interesse pubblico”

Pertanto restano enti di interesse pubblico:

- le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea
- le banche;
- le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Per tali enti di interesse pubblico e enti sottoposti a regime intermedio è fatto espresso divieto al collegio sindacale di esercitare la revisione dei conti.

Enti sottoposti a Regime Intermedio

- ✓ le società di gestione dei mercati regolamentati (ad es. Borsa italiana);
- ✓ le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- ✓ le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- ✓ le società di intermediazione mobiliare;
- ✓ le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;
- ✓ le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;
- ✓ gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE
- ✓ gli istituti di moneta elettronica;
- ✓ gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all' articolo 106 del TUB

Art. 22 Competenze e poteri della CONSOB

Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:

- a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
- b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;
- c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.

Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere *b)* e *c)* viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.

Art. 22 Competenze e poteri della CONSOB

I poteri di cui alle lettere a) e b), possono essere esercitati nei confronti di:

- a) revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;
- b) persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;
- c) enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati;
- d) terzi ai quali i revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attività;
- e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio.

Art. 22 Competenze e poteri della CONSOB

Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri visti in precedenza.

Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (art 19)- compiti:

1. informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale
2. monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità
3. controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa
4. monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato,
5. verificare e monitorare l'indipendenza dei re-visori legali o delle società di revisione legale
6. essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale

Art. 22 Competenze e poteri della CONSOB

I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob in apposita relazione.

La Consob può disciplinare con proprio regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualità di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica

Art. 23 Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio

Il MEF e la CONSOB collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. Dette autori, limitatamente all'esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

Ai fini della ricognizione degli enti di interesse pubblico e di quelli sottoposti a regime intermedio, le Autorità di vigilanza sugli enti sottoposti a revisione collaborano con il Ministero dell'economia e delle finanze e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l'elenco delle entità rispettivamente vigilate.